

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 1 di 10

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21/11/2024)

EDIZIONE	DATA	VARIAZIONE
1	16/11/2022	Emissione
2	18/07/2023	Aggiornamento a seguito entrata D.lgs n. 24/2023 in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto di lavoro.
3	20/11/2023	Revisione ed integrazione contenuto
4	10/09/2024	Revisione ed integrazione contenuto

REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Data 10/09/2024	Data 10/09/2024	Data 10/09/2024
RGQ	RGP	PR

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 2 di 10

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i Cantieri de La Giovane S.C.p.A. ed è utilizzabile da tutti i lavoratori. Si applica pertanto ai soggetti interessati in qualità di Persona Segnalante e Persona Segnalata, come di seguito definiti, nonché alle figure e funzioni aziendali identificate da La Giovane, coinvolte nella gestione della segnalazione ricevuta.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA

Lo scopo della presente procedura è quello di prevenire o risolvere un problema sorto in seno all'azienda in modo tempestivo. L'obiettivo è quindi quello di facilitare nella segnalazione di qualsiasi condotta impropria attraverso l'utilizzo di specifici canali informativi.

Si fa fin d'ora presente come i riferimenti normativi debbano ricondursi all'art. 54 bis n. 1 del D.lgs n. 165/2001 intitolato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", nonché alla Legge n. 179/17 a tutela del dipendente pubblico e privato, disposizioni in base alle quali è stata adottata nel nostro sistema giuridico una misura destinata ad agevolare l'emersione di fattispecie di illecito, quale fenomeno appunto denominato "*Whistleblowing*" e infine al D.lgs n. 24/2023 in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto di lavoro.

3. DEFINIZIONI

- **Whistleblower:** lavoratore che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse che potrebbero dar luogo a reati presupposto previsti ai sensi del D.Lgs n. 231/01 e violazioni del diritto UE. Nello specifico, sono legittimati a presentare la segnalazione non solo i lavoratori dipendenti e autonomi ma anche i liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione e controllo.
- **Whistleblowing:** si intende con tale espressione fare riferimento ad un atto di senso civico, attraverso il quale il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente presso il quale lavora e di riflesso, per l'interesse collettivo.
- **Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione.
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dalla Persona Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti.
La Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 7. "Contenuto della segnalazione".

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 3 di 10

- **Violazione:** comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo 5. "Ambito di applicazione".
- **Gestore delle segnalazioni:** una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato".
- **ODV:** Organismo di Vigilanza adottato da La Giovane S.C.p.A. ai sensi del D.Lgs n. 231/01.

4. RESPONSABILITA' e RUOLI

La gestione delle segnalazioni è attribuita al Responsabile Anticorruzione e Whistleblowing (Direttore del personale) ed ove riferibile ad illeciti previsti dal Modello 231 viene condivisa con l'ODV.

Laddove siano ricevute segnalazioni riguardanti il Presidente, il Vice Presidente o il Responsabile del personale tali segnalazioni saranno direttamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione de La Giovane S.c.p.A. quale organo sociale da cui dipendono i responsabili.

Nel caso in cui un soggetto diverso dal Responsabile Anticorruzione e Whistleblowing riceva una segnalazione identificabile come Whistleblowing, deve immediatamente riferire alla funzione preposta nel rispetto della segretezza della segnalazione e con le misure previste dal Decreto.

Il Responsabile Anticorruzione e Whistleblowing ha inoltre il compito di creare i presupposti per un efficace coinvolgimento dei Preposti al fine di consentire l'instaurazione di un clima di condivisione e consapevolezza nel gruppo dei lavoratori ed agevolare un sistema pro-attivo di segnalazioni.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura Whistleblowing è la procedura adottata – ai sensi del D.Lgs n. 231/01 e del D.Lgs n. 24 del 10/03/2023 – per incentivare le segnalazioni e tutelare il whistleblower.

L'obiettivo principale di tale protocollo è quindi quello di prevenire o risolvere internamente ed in modo tempestivo l'insorgere di eventuali situazioni che potrebbero dare adito al rischio del verificarsi di un reato.

Le violazioni oggetto di segnalazione sono:

- Illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti della UE o nazionali di attuazione atti UE, **relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;**
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea** (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- atti e omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno**, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società;

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 4 di 10

- d) atti o comportamenti che vanificano oggetto delle disposizioni Ue di cui ai punti a,b,c;
e) **condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 e violazioni dei modelli organizzativi 231.**

In riferimento all'ultimo punto, vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano condotte, rischi, reati o irregolarità, tentati o consumati che potrebbero teoricamente dar luogo al rischio del verificarsi di un reato presupposto, quale ad esempio il reato di corruzione e concussione, di truffa ai danni dello Stato o di malversazione. L'elenco, in generale, tende a comprendere al suo interno e a fare riferimento a qualsivoglia atto o omissione che – laddove dimostrato – costituisca atto di cattiva condotta in base ai principi del Codice Etico adottato da La Giovane S.C.p.A.

Si può quindi affermare che la segnalazione possa riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- a) penalmente rilevanti;*
- b) poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni interne suscettibili di avere rilevanza disciplinare;*
- c) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a La Giovane S.C.p.A.;*
- d) suscettibili di creare un danno all'immagine de La Giovane S.c.p.A.*
- e) suscettibili di mettere in pericolo la salute dei lavoratori de La Giovane S.c.p.A. e di porsi in violazione dell'art. 2087 c.c. o di arrecare un danno all'ambiente;*
- f) suscettibili di arrecare un danno ai lavoratori che svolgono quotidianamente la propria prestazione lavorativa presso La Giovane S.c.p.A.*

E' importante evidenziare e ricordare come la procedura in esame **non riguarda e non può avere ad oggetto situazioni di carattere personale del segnalante o richieste che abbiano a che fare con i rapporti intrattenuti con il proprio superiore gerarchico o i colleghi.**

6. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite:

- **canale interno** predisposto da La Giovane
- **canale esterno** istituito da ANAC
- **divulgazione pubblica.**

Se la segnalazione ha ad oggetto:

- **condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231** può essere effettuata **solo con il canale interno.**
- **violazioni del diritto UE** può essere effettuata con il **canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.**

Il **canale interno** predisposto da La Giovane per le segnalazioni del Whistleblower è il seguente:

- 1) **posta cartacea raccomandata a/r** all'attenzione del Responsabile Anticorruzione e Whistleblowing c/o La Giovane S.c.p.A., in Parma, Via Dell'Artigianato n. 2a, con la seguente modalità: utilizzo di due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 5 di 10

(in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazione.

- 2) **cassetta riservata** presso la sede La Giovane S.C.p.A., Sala ristoro Palazzina Uffici, Parma, Via Dell'Artigianato n. 2a;
- 3) **telefonata o un incontro** con il Responsabile Anticorruzione e Whistleblowing de La Giovane S.C.p.A., Via Dell'Artigianato n. 2a – Parma – Tel. 0521/211701. Nel caso di incontro, da svolgersi entro 15 gg dalla richiesta, questo è da effettuarsi in luogo da concordare durante la chiamata.

Durante l'incontro, con il consenso del segnalante si potrà effettuare:

- registrazione audio
o in alternativa
- redazione di verbale scritto sottoscritto anche dal segnalante, se ne fornisce consenso.

Al fine di permettere di ottenere maggiori notizie in relazione alla segnalazione formulata si richiede al segnalante di indicare le informazioni necessarie affinché gli autorizzati possano gestire la segnalazione. Gli autorizzati si impegnano a trattare qualsivoglia informazione fornita in tale ambito in modo del tutto riservato e confidenziale.

7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere i seguenti dati:

- 1) ***identità facoltativa*** (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza del segnalante);
- 2) ***descrizione e dettagli della condotta segnalata;***
- 3) ***dove la condotta segnalata si è verificata;***
- 4) ***qualsivoglia ulteriore informazione ritenuta utile e pertinente;***
- 5) ***ogni eventuale prova e/o documento in grado di dimostrare la fondatezza della segnalazione.***

Si precisa che La Giovane accetta altresì ***segnalazioni in forma anonima*** (da intendersi quali segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante), purché presentino gli elementi essenziali di cui sopra.

Il segnalante che compie la segnalazione s'impegna fin d'ora ad effettuarla in totale buona fede; le segnalazioni palesemente irrilevanti non saranno prese in esame.

Laddove – a seguito delle indagini svolte – dovesse emergere che la segnalazione è stata effettuata con volontà ed intenti denigratori, La Giovane S.C.p.A. fin d'ora si riserva di adottare nei confronti del segnalante i provvedimenti disciplinari del caso.

Il segnalante può in qualsiasi momento revocare la sua segnalazione usando il medesimo canale informativo già utilizzato per farla e salvo il diritto de La Giovane S.C.p.A. di esaminare le ragioni di tale revoca.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 6 di 10

La segnalazione con il canale interno viene gestita dal Responsabile Anticorruzione e Whistleblowing designato da La Giovane. Il gestore incaricato può avvalersi anche di altri soggetti, interni o esterni, ove necessario per la gestione delle segnalazioni.

La gestione della segnalazione è svolta tramite le seguenti fasi:

- **Ricezione della segnalazione:** il gestore rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione stessa (in assenza di recapito del segnalante, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina del whistleblowing e trattarla come segnalazione ordinaria)
- Ritenuta la segnalazione procedibile e ammissibile, il gestore incaricato assicura le **opportune verifiche sulla fondatezza dei fatti segnalati**, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza di terzi è necessario oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di altra persona coinvolta.
- **Completata l'attività di accertamento**, il gestore può:
 - o **archiviare la segnalazione perché infondata**, motivandone le ragioni
 - o **dichiarare fondata la segnalazione** e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti.

La Giovane, tramite il gestore incaricato, deve fornire al segnalante riscontro entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla data di scadenza del termine di 7 giorni per tale avviso. Il riscontro potrà riguardare:

- o l'archiviazione
- o l'accertamento della fondatezza e la trasmissione agli organi competenti
- o l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività da svolgere.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore della Segnalazione provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvederà dunque ad alimentare un c.d. **Registro delle Segnalazioni** (su supporto informatico riservato) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- data di ricezione;
- canale di ricezione della Segnalazione;
- classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione (a) non rilevante; b) non trattabile; c) rilevante e trattabile);
- data avvio indagine (qualora prevista);
- conclusione.

Il Gestore delle Segnalazioni archiverà inoltre il Registro delle Segnalazioni su base annuale e lo conserverà per un periodo massimo di 5 anni.

9. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 7 di 10

Fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile ed individuabile una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione così come disciplinate ai sensi del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e dei casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (quali ad esempio in caso di indagini, penali, tributarie o amministrative o laddove vi siano ispezioni da parte di organi di controllo quali Ispettorato del Lavoro, ARPA etc) l'identità del segnalante viene protetta in ogni momento successivo alla segnalazione.

Di conseguenza, fatte salve le eccezioni sopra riportate, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo esplicito consenso e tutti coloro che siano coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a garantire la riservatezza di tale segnalazione.

La violazione di tale obbligo di riservatezza può essere fonte di responsabilità disciplinare ex art. 7 Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

Per quanto attiene in particolare l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata alla funzione aziendale preposta alla irrogazione della sanzione disciplinare e alla persona incolpata soltanto nel caso in cui:

- vi sia il consenso esplicito del segnalante;
- la contestazione di addebito disciplinare risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti necessaria ai fini della difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di osservazioni difensive rese nell'ambito del procedimento disciplinare.

Il segnalante è inoltre protetto contro qualsiasi forma di ritorsione che possa provocare ai soggetti tutelati un danno ingiusto. E' altresì tutelato rispetto alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ARCHIVIAZIONE

La ricezione e gestione delle segnalazioni interne determinano in capo a La Giovane l'obbligo di prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali affinché i trattamenti conseguenti alla presentazione delle segnalazioni siano effettuati in conformità a tale normativa.

I dati (dati personali quali dati anagrafici, sede/struttura aziendale di appartenenza, mansione, recapiti postali, telefonici e email, altri dati e informazioni - Dati appartenenti a categorie particolari art. 9 GDPR - e/o dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza - art. 10 GDPR) sono conservati dal Titolare per il tempo minimo necessario all'intero ciclo di gestione della segnalazione e successivamente cancellati in base ai termini di legge (n. 5 anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione).

Si precisa che i dati personali della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato (questi ultimi considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 GDPR) sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy. In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali),

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 8 di 10

25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;

- prima di inviare la Segnalazione, il Segnalante riceve l'informativa privacy ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR.

Al Segnalato è altresì resa disponibile l'informativa privacy ai sensi del GDPR;

- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto la Società ai sensi del Decreto;

- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all'interno del medesimo. Tuttavia, nell'ambito del trattamento in oggetto potrebbero avvenire, anche per il tramite di fornitori di servizi ancorché in via eventuale, trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello SEE. Tale trasferimento sarà svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;

- come indicato nell'informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;

- sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa;

- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di Whistleblowing è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla "riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Gestore della Segnalazione già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario. Il titolare del trattamento è la Società, la quale ha nominato un responsabile ufficio privacy contattabile alla mail m.pellinghelli@lagiovane.it

11. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI DI ANAC

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea e ricorra una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 9 di 10

- quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
 - quando il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
- Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate, attraverso gli strumenti adottati da ANAC, in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

12. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione e quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere coluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa, il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

13. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un Contesto Lavorativo.

14. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	MOG-SQA
		P-023
	Edizione 4 del 10/09/2024	Pagina 10 di 10

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso le sedi aziendali e pubblicata sul sito www.lagiovane.it

MODULO DA UTILIZZARE PER LE SEGNALAZIONI

Dati identificativi del segnalante – La segnalazione può essere anonima – telefonica – con un messaggio vocale o con una richiesta di incontro con il referente aziendale	
Nome e cognome <i>(facoltativo)</i>	
Codice Fiscale <i>(facoltativo)</i>	
Indirizzo <i>(facoltativo)</i>	
Qualifica al momento del fatto segnalato <i>(facoltativo)</i>	
Recapito telefonico ed indirizzo mail <i>(facoltativo)</i>	

Dati ed informazioni sulla violazione ed il fatto segnalato:	
Area in cui può essere riferito l'illecito (tipo: area amministrativa, area contabile, area vendite)	
Data/ arco temporale in cui è avvenuto l'illecito	
Luogo della violazione (Cantiere o ufficio di riferimento)	

Descrizione sintetica dei fatti oggetto di segnalazione:

Altri soggetti a cui è stata presentata la segnalazione:		
Autorità	Data	Eventuale seguito
Il segnalante autorizza il referente (nel rispetto del GDPR) ad esaminare l'evento con l'OdV che provvederà ad inserirlo nel prossimo verbale dell'OdV da inviare al Presidente del CdA		

Allegare ove possibile eventuale documentazione a corredo della segnalazione.